



Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.8/2014)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

Prot. n **Settore** II° **Servizio** Affari Generali **Allegati** vari

Oggetto:Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – **“Pantouflage-Revolving Doors”**. (Art. 53, comma 16 – ter D.Lgs. n. 165/2001). **Direttiva n. 8 del 08.06.2015.**

Caltanissetta,

AI SIGG.RI DIRIGENTI DI SETTORE

E, p.c.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

I N T E R N O

La Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”*, con il comma 42, ha apportato modifiche ed integrazioni all’art. 53 *“Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi”*, del D.Lgs. n. 165/2001.

Tra le novità introdotte, il comma 16-ter che regola l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti, che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’Amministrazione, hanno esercitato la potestà o il potere negoziale (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163 del 2006).

La norma vale qualunque sia la causa di cessazione del rapporto di lavoro (anche per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) e vieta qualunque rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Di fatto, viene stabilito che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni*

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti”.

La previsione del rischio discende dall'ipotesi che il dipendente possa trarre vantaggio dal ruolo rivestito all'interno dell'Amministrazione e, quindi, avvantaggiare l'impresa o il soggetto privato con cui collaborerà.

In caso di violazione del divieto sono previste delle sanzioni sia sull'atto che sui soggetti:

- **Sanzioni sull'atto:** i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- **Sanzioni sui soggetti:** i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

In relazione a detta normativa, in ossequio alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione CIVIT n. 72 in data 11/09/2013, si invitano i Sigg.ri Dirigenti ad attenersi ai seguenti adempimenti:

1. Nei contratti di assunzione del personale, deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa della cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali. Nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola si intende già inserita di diritto ex art. 1339 codice civile;
2. Nei bandi di gara, nei capitolati e negli atti propedeutici agli affidamenti, anche mediante procedure ristrette o negoziate, deve essere inserita la dichiarazione da parte delle ditte concorrenti, di non avere attribuito incarichi, nell'ultimo triennio, ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei loro confronti;
3. Nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il Dirigente, il Responsabile del procedimento nonché la Commissione aggiudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dei soggetti nei cui confronti sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. L'Ufficio Contratti è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblico-amministrativa, sia inserita la dichiarazione di cui al punto 2. Della presente direttiva.

5. Nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01, il Dirigente competente ha l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità giudiziaria e deve attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente, mediante la proposizione di costituzione in giudizio dell'Ente.

Si precisa che:

- Le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/01 non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Legge n. 190/2012, ad eccezione di quanto previsto al punto 1. Ultimo capoverso;
- Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal D.Lgs. 165/2001, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.

I Dirigenti, per quanto di competenza di ciascuno, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente alla scrivente ogni eventuale problematica o disapplicazione.

La presente Direttiva sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

IL SEGRETARO GENERALE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
(Avv. Caterina Moricca)



Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

DICHIARAZIONE

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO "PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS"

(art. 53, comma 16-ter D.Lgs n. 165/2001)

Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità Legge n. 190 del 6 novembre 2012

❖ **Procedura di gara _____
Della Provincia Regionale di Caltanissetta – ora "Libero Consorzio Comunale"
ai sensi della L.R. n. 8/2014.**

La Ditta _____ con sede legale in _____

Via _____ n. _____, codice fiscale/P.IVA _____

Rappresentata da _____ in qualità di _____

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ai dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni che, nell'ultimo triennio in servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali (all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.).

La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., comporta:

- Per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati.

Data

Firma
